

e da commercianti — le disposizioni di cui al citato articolo per introdurre opportune modificazioni, allo scopo sia di mitigare le nuove aliquote di tassa, come di renderne più facile l'applicazione.

« *Il sottosegretario di Stato*
« BERTONE ».

Marzi. — *Al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* — « Per conoscere per quali pressioni od inframmettenze il prefetto di Girgenti con decreto del 29 aprile 1920, ha ordinato la chiusura della farmacia Modica a Ribera determinando così un monopolio farmaceutico, che è stato deplorato anche da una sentenza della Corte d'appello di Palermo ».

RISPOSTA. — « La questione relativa alla legittimazione della farmacia del signor Alfonso Modica, in Ribera (Girgenti), è stata minutamente esaminata in occasione delle vivaci contestazioni cui ha dato luogo.

« Sta di fatto che, procedendo alla applicazione della legge 22 maggio 1913, n. 468, il prefetto di Girgenti, con decreto 30 novembre 1914, n. 18404, riconosceva legittima la farmacia del signor Modica, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 26 della legge stessa, cioè come farmacia non autorizzata nè autorizzabile giusta le disposizioni vigenti nel luogo anteriormente alla legge 22 dicembre 1888, n. 5849, ma esistente in via di puro fatto.

« Il riconoscimento della farmacia in base al detto articolo 26 è personale e vitalizio; dura cioè, soltanto per tutta la vita del titolare autorizzato, e non può da questi essere trasmesso ad altri.

« Contro questo decreto il Modica ha dichiarato di avere, a suo tempo, prodotto ricorso a termini dell'articolo 23 della citata legge del 1913.

« Da esaurienti indagini praticate al riguardo, risultò, invece, che il ricorso non era stato mai prodotto, e quindi il decreto prefettizio era divenuto, da lungo tempo, definitivo: sicchè la farmacia Modica rimase riconosciuta per l'articolo 26 della legge 22 maggio 1913, n. 468, con conseguente divieto della sua commerciabilità.

« Ma, nonostante tale divieto, il Modica, con atto in data 14 dicembre 1918, rogito Mondica, cedeva il diritto di esercizio della sua farmacia all'onorevole Antonino Parlapiano Vella, che notificava il trapasso al prefetto di Girgenti con atto in data 28 stesso mese.

« Con nota 2 gennaio 1919, il prefetto si affrettava a significare al Modica, pel tramite del sindaco di Ribera, che data la incommerciabilità della sua farmacia, questa in conseguenza dell'avvenuta alienazione, doveva essere chiusa e cancellata dal registro delle farmacie della provincia.

« Contro questo provvedimento il Modica produceva ricorso a questo Ministero, il quale, conformemente alla prassi costantemente seguita, dispose la sospensione dell'impugnato provvedimento fino alla definizione della controversia.

« Frattanto il Modica credette bene di portare la questione innanzi al Tribunale, convenendo il prefetto di Girgenti e l'onorevole Parlapiano Vella per far dichiarare, in loro confronto, la legittimità della sua farmacia ai sensi ed agli effetti degli articoli 25 e 30 della legge 22 maggio 1913, numero 468, col beneficio quindi della commerciabilità ventennale, anzichè ai sensi dell'articolo 26, come aveva decretato il prefetto nel 1914.

« La vertenza amministrativa restò, quindi, sospesa.

« Il Tribunale di Girgenti, con sentenza 22-30 dicembre 1919, dichiarava però la propria incompetenza, per ragione di materia; ed il prefetto, avutane legale notizia, dichiarò, su conforme parere della Giunta del Consiglio provinciale sanitario, il Modica decaduto dall'esercizio della farmacia ordinandone la chiusura.

« Contro questo decreto il Modica presentava ricorso al Ministero, ed intanto aveva prodotto appello alla Corte di Palermo avverso la sentenza del Tribunale di Girgenti.

« Il prefetto, che non era a conoscenza di tale appello quando emise l'impugnato decreto di chiusura, ne sospese l'esecuzione d'accordo con questo Ministero, appena gli fu notificato l'appello del medesimo.

« Ora si è in attesa della sentenza della Corte di appello, che non risulta sia stata ancora pronunciata. Se, come è probabile, la Corte confermerà la sentenza del Tribunale, si provvederà sul ricorso Modica come per legge. Intanto è da rilevare:

a) che nel corso della questione si osservarono rigorosamente le norme e la prassi costantemente applicata, senza eccezione, in tutti i casi analoghi;

b) che la chiusura della farmacia Modica — ora sospesa — non potrà determinare alcuna condizione di monopolio nella vendita dei medicinali in Ribera, giacchè in quel comune, oltre alla farmacia del Modica, ve ne sono altre tre, e non può esservi, quindi, serio pericolo di monopolio;

c) che, in ogni caso, l'eccessivo costo dei medicinali potrebbe sempre essere impedito dal prefetto con le facoltà attribuitegli col decreto luogotenenziale 30 settembre 1918, n. 1461, di fissare, cioè, il prezzo massimo obbligatorio dei medicinali di maggiore uso.

« *Il sottosegretario di Stato*
« CORRADINI ».